

Ebook gratuito

AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI



Autore: **Rita Martin**

FISCO [7]

Sommario

Premessa	3
Il riconoscimento dell'handicap	4
Come si richiede il riconoscimento	4
La presentazione della domanda all'INPS	5
Le agevolazioni in campo fiscale	5
Detrazione Irpef per figli portatori di handicap	6
Acquisto di sussidi tecnici e informatici	7
Abbattimento delle barriere architettoniche	8
Detrazione Irpef per polizze assicurative	8
Detrazioni per i non vedenti	9
Acquisto del cane guida	9
Mantenimento del cane guida	9
Applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 4% per l'acquisto di prodotti editoriali	10
Agevolazioni per imposta di successione e donazione	10
Spese sostenute da soggetti sordi per i servizi di interpretariato	10
Spese sanitarie	11
Spese deducibili	11
Spese detraibili	12
Spese per gli addetti all'assistenza personale	13
Contributi versati per gli addetti ai servizi domestici	14
Le agevolazioni per le auto	14
Adattamento del veicolo	17
Le patenti speciali	18
Iva agevolata al 4% per l'acquisto di altri beni	20
Alcune agevolazioni in campo lavorativo	20
Assunzione	20
Permessi lavorativi retribuiti – art.33 della Legge 104/92	21
Congedo straordinario – art.42 D. Lgs. 151/2001	22
La compatibilità tra le due agevolazioni	23

Premessa

Già nel 1980 l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva introdotto la distinzione tra menomazione, disabilità e handicap.

Originariamente la Classificazione Internazionale distingueva i tre significati intendendo:

- per **menomazione** una qualsiasi perdita o anormalità di una struttura o di una funzione fisiologica, anatomica oppure psicologica. Le menomazioni possono essere fisiche, psichiche, linguistiche, auricolari, intellettive, sensoriali, ecc., a seconda dell'area colpita;
- per **disabilità** la conseguenza pratica della menomazione; cioè lo svantaggio personale che la persona disabile vive in base a ciò che è in grado di fare o meno. Anche in questo caso, a seconda della menomazione, si riscontrano disabilità comunicative, comportamentali, nella cura personale, ecc.;
- per **handicap** lo svantaggio sociale vissuto da una persona a seguito di una disabilità o menomazione, quale ad esempio, la difficoltà nel muoversi nello spazio in autonomia, nell'essere indipendente nel prendere delle scelte o nel prendersi cura di sé, oppure nel trovare un'occupazione e un'indipendenza economica.

Il significato di handicap pertanto è più a largo raggio: l'handicap si riscontra solo nel caso in cui le condizioni esterne siano ad ostacolo alla vita della persona.

Ad esempio una persona non vedente può vivere senza problemi al buio, ma questo per una persona vedente costituisce un handicap.

La definizione di persona disabile contenuta nella L. 104/92 si basa sul modello di classificazione ICIDH dell'OMS del 1980, secondo il quale la **minorazione** causa una difficoltà denominata **disabilità**; questa, a sua volta, nell'interazione con un determinato contesto sociale, può determinare uno svantaggio, cioè l'**handicap**.

Si può quindi dedurre che l'handicap non è legato alla persona, ma all'interazione tra la disabilità e l'ambiente e, quindi, i termini handicappato e disabile non sono sinonimi. Grazie a ciò ci si è scostati dall'aspetto medico all'aspetto sociale.

Gli effetti della disabilità possono essere spesso ridotti con interventi di natura abilitativa ed educativa, mediante differenti ausili. Ad esempio una persona cieca (menomazione) che non è in grado di leggere (disabilità), grazie a uno strumento di sintesi vocale (ausilio) può utilizzare il pc per ascoltare un documento. Se però nel luogo di lavoro vengono utilizzati documenti che non possono essere letti dal pc (barriera), la persona non può più lavorare (handicap).

Successivamente nel 2002 l'O.M.S. ha approvato una nuova Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute denominata ICF; i tre termini portanti della precedente versione (menomazione, disabilità, handicap) sono stati sostituiti da:

- **funzioni e strutture corporee**, che raggruppa le classificazioni relative alle funzioni fisiologiche dei sistemi corporei (incluse le funzioni psicologiche) e alle parti anatomiche del corpo;
- **attività**, che raggruppa le classificazioni relative all'esecuzione di un compito o di un'azione da parte di un individuo;
- **partecipazione**, che raggruppa le classificazioni relative ai livelli di coinvolgimento in situazioni di vita concrete e normali.

Scopo di questa nuova classificazione è quello di mettere in primo piano le capacità del singolo e le sue possibilità di partecipazione sociale.

Possiamo comunque affermare, in linea generale, che per disabile si intende la persona che si trova nella condizione di chi, in seguito a una o più menomazioni, ha una ridotta capacità d'interazione con l'ambiente sociale rispetto a ciò che è considerata la norma; pertanto è meno autonoma nello svolgere le attività quotidiane e si trova spesso in condizioni di svantaggio nel partecipare alla vita sociale.

Il riferimento legislativo per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate è la Legge 104 del 5 febbraio 1992. Principali destinatari sono i soggetti disabili, ma vengono spesso inglobate anche le persone che vivono con loro, proprio perché autonomia e integrazione devono essere raggiunte garantendo al portatore di handicap e alla sua famiglia un adeguato supporto: aiuto personale o familiare, aiuto psicologico, tecnico, ecc.

L'art. 3 c.1 della Legge 104/92 precisa che *È persona handicappata colui che presenta una minoranza fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione.*

La norma prevede indicazioni rivolte alla famiglia in cui il disabile vive, come, ad esempio:

- *all'art.8 c.1 - L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante: a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;*
- *all'art.33 commi 1 e 2 - La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.*
 2. *I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.*

Il riconoscimento dell'handicap

Come detto, l'**handicap** è la situazione di svantaggio sociale che dipende dalla disabilità o menomazione e dal contesto sociale di riferimento in cui una persona vive (art. 3 c.1, Legge 104/1992). L'**handicap** viene considerato **grave** quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 c.3, Legge 104/1992). Una persona può ottenere sia la certificazione di invalidità civile, cecità o sordomutismo che quella di handicap.

Anche le persone con invalidità diverse (di guerra, per servizio, di lavoro) possono richiedere la certificazione di handicap.

L'handicap è valutato da una **Commissione medica operante in ogni Azienda Asl**.

La Commissione è composta da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici, di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della Asl territorialmente competente

La Commissione è la medesima che accerta l'invalidità civile, ma è integrata da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare. Vi partecipa, di volta in volta, infatti, un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana ciechi (UIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

Dal 1 gennaio 2010, la Commissione è integrata da un medico INPS quale componente effettivo.

Come si richiede il riconoscimento

La richiesta di riconoscimento di handicap va presentata **direttamente all'INPS territorialmente competente** dall'interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, curatore). La presentazione della domanda, informatizzata dal gennaio 2010, deve rispettare alcuni precisi passaggi.

Il certificato del medico curante. Per prima cosa bisogna rivolgersi al medico curante (medico certificatore) per il rilascio del certificato introduttivo. Il certificato va compilato su supporto informatico ed inviato telematicamente. Il medico deve anche stampare e consegnare il certificato introduttivo firmato in originale, che il cittadino deve poi esibire al momento della visita.

La ricevuta indica il numero di certificato da riportare nella domanda per l'abbinamento dei due documenti. Il certificato ha validità **90 giorni**: se non si presenta in tempo la domanda, il certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico.

La presentazione della domanda all'INPS

La domanda di accertamento può essere presentata solo per via telematica. Il cittadino può farlo autonomamente, dopo aver acquisito il PIN, oppure attraverso gli enti abilitati, ad esempio i Patronati. Il PIN può essere richiesto direttamente dal sito dell'Inps, sezione dei Servizi on line oppure, in alternativa, tramite il Contact Center INPS.

Nella fase della presentazione si abbina il certificato rilasciato dal medico alla domanda che si sta presentando.

La Circolare Inps n. 131/2009 precisa che *“le prestazioni per le quali sono già indicate negli archivi dell'Istituto le date di scadenza, verranno caricate in automatico nella procedura INVCIV2010 e potranno quindi essere gestite interamente con il nuovo iter procedurale. La programmazione dei calendari di visita dovrà ovviamente essere effettuata dall'ASL. Atteso che dalle procedure di revisione sono esclusi i soggetti di cui al DM 02/07/2007, il medico INPS che integra la Commissione medica, avrà cura di esaminare gli atti contenuti nel fascicolo sanitario della ASL relativamente ai soggetti portatori delle patologie ricomprese nel citato DM, al fine di escludere ogni ulteriore accertamento.”*

Pertanto, chi è in possesso di un verbale (di invalidità o di handicap) a scadenza, deve rivolgersi comunque alla propria Asl per avere conferma della procedura adottata e dei tempi di attesa. Ricordiamo, infatti, che alla scadenza del verbale, decadono tutte le prestazioni economiche e i benefici (ad esempio, permessi e congedi lavorativi) precedentemente concessi.

Da sottolineare che l'**accertamento dell'handicap è una questione distinta dal riconoscimento di invalidità**. La **certificazione** dello stato di **handicap** sottolinea le **ripercussioni sociali** che una persona può avere nella vita quotidiana per effetto della sua minorazione.

L'**invalidità**, invece, è intesa come la **difficoltà a svolgere alcune funzioni quotidiane**, per effetto di limitazioni fisiche, psichiche, intellettive, visive o uditive.

Il **certificato** di invalidità civile, dunque, riguarda esclusivamente una **valutazione medico-legale**.

Per pura conoscenza, sono considerati invalidi civili:

- i cittadini (di età compresa tra i 18 e i 65 anni) che abbiano menomazioni congenite o acquisite, anche di carattere progressivo. Sono compresi gli irregolari psichici e le insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionale, che abbiano una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore a 1/3;
- il minore con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell'età;
- il cittadino con più di 65 anni che abbia difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età;
- i ciechi civili e i sordomuti.

Le agevolazioni in campo fiscale

Sono considerati disabili:

a) i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104/1992 (tali soggetti possono autocertificare lo stato di portatore di handicap);

b) i soggetti riconosciuti invalidi da commissioni mediche pubbliche incaricate del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro o di guerra;

c) i grandi invalidi di guerra ed i soggetti ad essi equiparati.

Con la Risoluzione n. 79/E/2016 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'accertamento relativo all'handicap o all'invalidità civile sono differenti, in quanto perseguono diverse finalità. Nello specifico l'accertamento dell'handicap attiene lo stato di gravità delle difficoltà sociali e relazionali di un soggetto che, se accertato, consente

l'accesso a servizi sociali e previdenziali e a particolari trattamenti fiscali. L'accertamento dell'invalidità civile, invece, attiene alla valutazione del grado di capacità lavorativa.

Ai fini della detrazione o deduzione delle spese, per i **soggetti riconosciuti portatori di handicap** (indicati alla lett. a) è sufficiente la **certificazione rilasciata ai sensi della Legge n. 104/1992**.

Per i **soggetti riconosciuti invalidi civili** (indicati alla lett. b) invece è necessario venga accertata la grave e permanente invalidità o menomazione. Qualora la gravità dell'invalidità non sia espressamente indicata nella certificazione, deve essere espressamente **attestata l'invalidità totale**; ovvero può essere riconosciuta qualora sia **attribuita l'indennità di accompagnamento**. Tale indennità, infatti, è a beneficio delle persone con patologie particolarmente gravi, totalmente inabili e che non sono in grado di camminare né di compiere normali atti di vita quotidiana senza un'assistenza continua. Anche gli over-sessantacinque che hanno bisogno di un aiuto continuo, pur non essendo valutabili dal punto di vista lavorativo, possono ricevere l'indennità di accompagnamento in ragione delle difficoltà persistenti a svolgere in autonomia la propria vita, pur adeguata all'età.

Le agevolazioni fiscali a favore di persone con handicap sono molteplici: dalle detrazioni Irpef per i familiari a carico, alla deducibilità delle spese mediche generiche e di assistenza specifica.

Dall'Iva agevolata al 4% per l'acquisto di mezzi per sollevare il disabile o per la sua deambulazione, alla detrazione Irpef per la ristrutturazione edilizia e all'Iva agevolata al 4% e detrazione d'imposta anche per l'acquisto di un'auto.

Detrazione Irpef per figli portatori di handicap

Per ogni figlio fiscalmente a carico è riconosciuta una detrazione dall'Irpef; tale detrazione diminuisce con l'aumentare del reddito e si annulla quando il reddito complessivo diviene pari a euro 95.000,00.

Si ricorda che viene considerato fiscalmente a carico il familiare che ha un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, ma al lordo del reddito assoggettato a cedolare secca, non superiore a euro 2.840,51.

La detrazione base per i figli a carico è pari a:

- euro 950,00 per i figli di età pari o superiore a tre anni;
- euro 1.220,00 per i figli di età inferiore a tre anni.

Per il figlio disabile, riconosciuto tale dalla Legge 104/92, la detrazione **viene aumentata di euro 400,00** e pertanto gli importi spettanti sono:

- euro 1.350,00 per i figli di età pari o superiore a tre anni;
- euro 1.620,00 per i figli di età inferiore a tre anni.

Rimangono valide tutte le altre specifiche regole riferite alle detrazioni per i figli.

Nel modello 730, quadro dei familiari a carico, è sufficiente barrare la lettera **"D"** in corrispondenza del rigo nel quale è indicato il figlio disabile ai fini del riconoscimento della detrazione specifica.

BARRARE LA CASELLA		CODICE FISCALE (il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	MESE A CARICO	MINORE DI 3 ANNI	%	DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI	
1	<input type="checkbox"/> C CONIUGE						
2	<input checked="" type="checkbox"/> F1 PRIMO FIGLIO <input checked="" type="checkbox"/> D	PRMFGL95C03G888D	12		100		PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI <input type="text"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> D	SCNFGL98C03G888C	12		100		NUMERO FIGLI IN AFFIDAMENTO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE <input type="text"/>
4	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D						
5	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D						

Acquisto di sussidi tecnici e informatici

La detrazione Irpef del 19% compete sulle spese sostenute per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici che facilitino l'autosufficienza e l'integrazione della persona disabile in base all'art.3 della Legge 104/92.

Trattasi ad esempio dell'acquisto di fax, modem, computer, telefoni a viva voce, telefoni per sordo muti, abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico, ecc.

Tali apparecchiature devono avere la finalità di facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta, il controllo dell'ambiente, l'accesso alla formazione e alla cultura e di assistere la riabilitazione.

Per l'acquisto di tali sussidi viene applicata anche l'aliquota Iva agevolata del 4%.

Per poter applicare l'aliquota Iva ridotta il venditore deve acquisire:

- specifica prescrizione del medico specialista dell'Asl di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio da acquistare;
- certificato dell'Asl competente che attesti l'invalidità funzionale, che deve rientrare tra quelle motorie, visive, uditive o del linguaggio, e il carattere permanente della stessa.

Ai fini fiscali la spesa è riconosciuta anche se sostenuta per conto di familiari fiscalmente a carico.

Ai fini della detrazione fiscale è necessario verificare e conservare:

- ricevuta fiscale o fattura della spesa intestata al portatore di handicap e/o al familiare che ha sostenuto l'onere di cui risulta a carico;
- certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap ai sensi dell'art. 3 della legge n.104 del 1992 (anche autocertificata dal portatore di handicap con dichiarazione sostitutiva di atto notorio accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore), ovvero certificazione relativa al riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra rilasciata dalla commissione medica; con la Risoluzione 79/E/2016 in caso di grave invalidità o menomazione è sufficiente la certificazione rilasciata ai sensi della Legge 104/1992. Per gli invalidi civili senza accertamento dell'handicap invece l'invalidità o la menomazione devono essere attestate nella certificazione di attribuzione;
- certificazione del medico curante che attesti che il sussidio tecnico informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto disabile.

Anche per l'acquisto di mezzi di ausilio, cioè quei mezzi che sono necessari all'accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili, è ammessa la detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta e l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 4%.

L'acquisto deve essere rivolto a soggetti con gravi menomazioni o con limitate o impedito capacità motorie. Rientrano in questa categoria le spese sostenute per l'acquisto di poltrone per inabili o per l'acquisto di arti artificiali, gli oneri sostenuti per l'adattamento dell'ascensore al contenimento della sedia a rotelle o le spese sostenute per la costruzione di rampe volte ad eliminare le barriere architettoniche interne od esterne all'abitazione, gli apparecchi per facilitare l'audizione dei sordi, protesi e ausili per menomazioni permanenti, apparecchi di ortopedia, ecc.

In riferimento all'abbattimento delle barriere architettoniche, in caso di richiesta della detrazione per interventi di recupero edilizio, la detrazione per spese sanitarie spetta solo sulla parte di spesa eccedente la quota già assoggettata alla detrazione 36%/50%.

In questo caso, ai fini della detrazione fiscale è necessario verificare e conservare:

- ricevuta fiscale o fattura della spesa intestata al portatore di handicap e/o al familiare che ha sostenuto l'onere di cui risulta a carico;
- certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap ai sensi dell'art. 3 della legge n.104 del 1992 (anche autocertificata dal portatore di handicap con dichiarazione sostitutiva di atto notorio accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore), ovvero certificazione relativa al riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra rilasciata dalla commissione medica; con la Risoluzione 79/E/2016, in caso di grave invalidità o menomazione, è sufficiente la certificazione rilasciata ai sensi della Legge 104/1992. Per gli invalidi civili senza accertamento dell'handicap, invece, l'invalidità o la menomazione devono essere attestate nella certificazione di attribuzione.

Le spese sopra elencate sono detraibili in E3 del modello 730; la detrazione Irpef compete per il 19% calcolato sull'intero importo corrisposto.

QUADRO E ONERI E SPESE										
SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 26%										
E1	SPESE SANITARIE	Spese patologie esenti	1	Spese sanitarie	2	E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA	Numero rata		
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI					E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE			
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'					E8	ALTRE SPESE	vedì elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni	CODICE SPESA	
E4	SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'					E9	ALTRE SPESE		CODICE SPESA	
E5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA					E10	ALTRE SPESE		CODICE SPESA	
E14	SPESE PER CANONI DI LEASING							Data stipula leasing	Numero anno	Importo canone di leasing
										Prezzo di riscatto

Abbattimento delle barriere architettoniche

Per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sugli immobili al fine di rimuovere barriere architettoniche (es. ascensori, montacarichi, servoscala, ecc.) è possibile usufruire della detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2017 su un importo massimo di spesa pari a euro 96.000,00, ovvero della detrazione Irpef del 36% su un importo massimo di euro 48.000,00 per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018.

Tra gli interventi agevolabili rientrano anche i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che possano facilitare la mobilità interna ed esterna del soggetto disabile in base all'art.3 c.3 della Legge 104/92, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico.

Ai fini della detrazione valgono tutte le regole previste per le Ristrutturazioni edilizie.

Nel modello 730, la spesa va indicata nella sezione IIIA dal rigo E41 al rigo E43.

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 50% o 65%)									
ANNO	2012 (2013-2016 antismacco)	CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile		
1	2	3	4	5	6	7	8		
E41						.00			
E42						.00			
E43						.00			
SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE									
N. ord. immobile	Condominio	CODICE COMUNE	TAU	SEZ. URB.COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO		
1	2	3	4	5	6	7	8		
E51									
E52									
ALTRI DATI	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)				CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO		DOMANDA ACCATASTAMENTO		
N. d'ordine immobile	Condominio	DATA	SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO	CODICE UFFICIO AGENZIA ENTRATE	DATA	NUMERO	PROVINCIA UFFICIO AGENZIA ENTRATE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E53									

Detrazione Irpef per polizze assicurative

In linea generale sono detraibili dall'Irpef nella misura del 19% le spese sostenute per le polizze assicurative che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante, o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha la possibilità di recedere dal contratto. L'importo complessivamente detraibile è pari a euro 530,00 (assicurazioni che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente) e a euro 1.291,14 - al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (assicurazioni che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana).

Dal 2016 è stato elevato da euro 530 a 750 l'importo detraibile per i premi versati per le polizze assicurative a tutela delle persone con disabilità grave (come definita dall'art. 3, c. 3 della Legge 104/1992), che coprono il rischio di morte.

La detrazione è usufruibile ai righe E8-E10 del modello 730 con il codice 38.

QUADRO E - Oneri e spese

SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 26%

Spese patologie esenti		SPESE SANITARIE		Numero rata	
E1	SPESE SANITARIE	1	Rateazione (banco la capola)	2	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI				E7 INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'				E8 ALTRE SPESE
E4	SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'				E9 ALTRE SPESE
E5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA				E10 ALTRE SPESE
E14	SPESE PER CANONI DI LEASING	1	Data stipula leasing	2	Numero anno
				3	Importo canone di leasing
				4	Prezzo di riscatto

Detrazioni per i non vedenti

Acquisto del cane guida

È ammessa la detrazione Irpef del 19% sulla spesa sostenuta dal disabile non vedente per l'acquisto di un cane guida; il 19% è calcolato sull'intero importo.

La detrazione è ammessa un'unica volta ogni quattro anni, salva la perdita dell'animale, e compete al disabile ovvero al familiare cui risulta fiscalmente a carico e può essere utilizzata in unica soluzione o in quattro rate annuali di pari importo. La detrazione è consentita solo se documentata da idoneo documento comprovante l'acquisto del cane ed accompagnata da idonea certificazione attestante l'invalidità del soggetto.

La documentazione da presentare e conservare consiste in:

- fattura comprovante l'acquisto del cane, intestata al non vedente o al familiare ci cui è fiscalmente a carico;
- certificazione attestante l'invalidità del soggetto.

Nel modello 730 la detrazione è indicata in E5.

QUADRO E ONERI E SPESE

SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 26%

Spese patologie esenti		SPESE SANITARIE		Numero rata	
E1	SPESE SANITARIE	1	Rateazione (banco la capola)	2	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI				E7 INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'				E8 ALTRE SPESE
E4	SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'				E9 ALTRE SPESE
E5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA				E10 ALTRE SPESE
E14	SPESE PER CANONI DI LEASING	1	Data stipula leasing	2	Numero anno
				3	Importo canone di leasing
				4	Prezzo di riscatto

Mantenimento del cane guida

Al soggetto non vedente, e non anche alle persone di cui questi risulti fiscalmente a carico (Circolare n. 238/DF del 2000 - risposta 1.3), compete inoltre la detrazione per il mantenimento del cane guida stabilita forfetariamente in euro 516,46.

Unico requisito per usufruire di tale detrazione è il possesso del cane guida; non è necessario presentare alcuna documentazione attestante il mantenimento dell'animale.

Per godere della detrazione il contribuente dovrà barrare la casella presente al rigo E81 del modello 730; la detrazione sarà automaticamente riconosciuta.

SEZIONE VI - ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA					
E81	DETRAZIONE PER SPESE DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA	(barrare la casella) X	E82	DETRAZIONE AFFITTO TERRENI AGRICOLI AI GIOVANI	.00
			E83	ALTRE DETRAZIONI	.00
			CODICE		
			1	2	

Applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 4% per l'acquisto di prodotti editoriali

Per il soggetto non vedente o ipovedente è prevista l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 4% sull'acquisto di particolari prodotti editoriali specifici, anche se non acquistati direttamente dal disabile: libri, giornali, quotidiani, periodici, realizzati su scrittura braille o su supporti audiomagnetici.

Agevolazioni per imposta di successione e donazione

In caso di eredità o donazione di beni immobili e di diritti reali immobiliari è prevista l'applicazione e il versamento dell'imposta di successione e donazione.

L'imposta è calcolata con aliquote diverse, che dipendono dal grado di parentela tra il deceduto o il donante e il soggetto erede o donatario.

Nel caso in cui erede o donatario sia una persona portatrice di handicap grave, riconosciuto in base alla Legge 104/92, è previsto che l'imposta venga applicata sulla parte di quota ereditata o donata che supera euro 1.500.000,00.

Sono applicate le seguenti aliquote:

- l'aliquota del 4% se il portatore di handicap è coniuge o parente in linea retta;
- l'aliquota del 6% se il portatore di handicap è parente in linea collaterale entro il quarto grado, affine in linea retta ed affine in linea collaterale entro il terzo grado;
- l'aliquota dell'8% in tutti gli altri casi.

Alla dichiarazione di successione deve essere allegata la certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap ai sensi dell'art. 3 della legge n.104 del 1992.

Spese sostenute da soggetti sordi per i servizi di interpretariato

Sono considerati soggetti sordomuti i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita prima dell'apprendimento della lingua parlata, purché la sordità non sia di natura psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio (Legge n. 381 del 26 maggio 1970).

La detrazione Irpef del 19% compete sull'intero importo delle spese sostenute per i servizi di interpretariato. La detrazione non compete se l'onere viene sostenuto nell'interesse di familiari fiscalmente a carico.

Ai fini della detrazione è necessario presentare e conservare:

- fattura relativa alla spesa;
- certificazione del riconoscimento dell'handicap, ovvero autocertificazione del portatore di handicap attestante la sussistenza delle condizioni risultanti da tale documentazione.

La spesa può essere detratta ai righe E8-E10 del modello 730 indicando il codice 30.

QUADRO E ONERI E SPESE										
SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 26%										
E1	SPESE SANITARIE	Spese patologie esenti	1	Spese sanitarie	2	E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA	Numero rata		
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI					E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE			
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'					E8	ALTRE SPESE	COODICE SPESA	30	importo
E4	SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'					E9	ALTRE SPESE			
E5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA					E10	ALTRE SPESE	COODICE SPESA		
E14	SPESE PER CANONI DI LEASING									

Spese sanitarie

Spese deducibili

Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo. Le spese di "assistenza specifica" (infermieristica e riabilitativa) sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili che non risultano fisicamente a carico. Sono considerate spese di assistenza specifica:

- l'assistenza infermieristica e riabilitativa;
- le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (se dedicate esclusivamente all'assistenza diretta della persona);
- le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all'attività di animazione e di terapia occupazionale.

In caso di ricovero del disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Per questo motivo, è necessario che nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza le spese risultino indicate separatamente.

Risultano deducibili esclusivamente i compensi corrisposti a personale qualificato, o munito di idonea autorizzazione, a fronte di specifiche prestazioni sanitarie.

Le prestazioni sanitarie rese dai soggetti individuati dall'art.3 del Decreto Ministeriale 29 marzo 2001 sono deducibili anche senza una specifica prescrizione medica purché nel documento di spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (Circolare n. 19/E del 2012).

La stessa Circolare n. 19/E/2012 (quesito 3.3) ha ammesso la deduzione anche per le spese sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia a condizione che le stesse vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapeuta della riabilitazione, ecc.), ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.

Ai fini della deduzione per le spese di assistenza specifica è necessario presentare e conservare:

- fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione attestante che si tratta di assistenza medica o paramedica; o fattura della casa di cura e ricovero riportante la quota relativa all'assistenza specifica separatamente alla retta;
- certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap, ovvero autocertificazione che attesti la sussistenza dell'handicap;
- autocertificazione per le spese sostenute per uno dei familiari indicati all'art. 433 C.C. e, qualora la fattura/ricevuta fiscale risulti intestata solo al portatore di handicap, annotazione sul documento della quota di spesa sostenuta.

Per l'ippoterapia e musicoterapia:



Fatturazione elettronica b2b

Cerchi una soluzione facile, sicura e veloce per affrontare al meglio l'obbligo della fatturazione elettronica negli scambi tra privati? Affidati a CGN

[**CLICCA QUI**](#)

- prescrizione medica;
- fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal centro specializzato con attestazione che la prestazione è stata effettuata direttamente da personale medico o sanitario specializzato ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.

Sono invece considerate spese mediche generiche:

- le prestazioni rese da un medico "generico", privo cioè di specifica specializzazione;
- le prestazioni rese da un medico specializzato in una branca diversa da quella della propria specializzazione;
- le spese per il rilascio di certificati medici per usi diversi (patente, porto d'armi, usi sportivi, idoneità sportiva...);
- le spese per l'acquisto di medicinali e prodotti omeopatici.

Ai fini della deduzione delle prestazioni rese da medici è necessaria l'esibizione e la conservazione: della ricevuta sanitaria rilasciata dal medico o, nel caso in cui la prestazione sia resa nell'ambito del servizio sanitario nazionale, dal ticket.

Le spese sostenute per il rilascio di certificati medici sono detraibili esibendo la ricevuta sanitaria rilasciata dal medico.

Le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica sono deducibili in E25 del modello 730.

SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO					
E21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI			Contributi per previdenza complementare	
				Dedotti dal sostituto	Non dedotti dal sostituto
E22	ASSEGNO AL CONIUGE ¹ Codice fiscale del coniuge	2			
				.00	.00
E23	CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI			.00	.00
E24	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE			.00	.00
E25	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITA'			.00	.00
E26	ALTRI ONERI DEDUCIBILI	COCCICE ¹	2		
				.00	.00
E27	DEDUCIBILITA' ORDINARIA				
E28	LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE			.00	.00
E29	FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO			.00	.00
E30	FAMILIARI A CARICO			.00	.00
E31	FONDO PENSIONE NEGOZIALE DIPENDENTI PUBBLICI				
				Dedotti dal sostituto	Quota TFR
				3	Non dedotti dal sostituto
				.00	.00

Non sono deducibili le spese chirurgiche, le spese relative all'acquisto di dispositivi medici, le spese sostenute a fronte di prestazione specialistica, per protesi dentarie e sanitarie, per mezzi di accompagnamento o di deambulazione, per sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione. Tali spese, per le quali è prevista la detrazione dall'Irpef del 19%, dovranno essere indicate negli appositi righi di dichiarazione e secondo le modalità previste dalla particolare natura dell'onere stesso (E1, E2, E3 ed E4).

Spese detraibili

Per alcune spese sanitarie e per l'acquisto di mezzi di ausilio è riconosciuta una detrazione dall'Irpef del 19% della spesa sostenuta.

Possono essere detratte dall'imposta, per la parte eccedente l'importo di euro 129,11, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche).

Tali spese sono detraibili nel rigo E1 del modello 730.

Sono invece ammesse integralmente in detrazione (rigo E3 del 730) le spese sostenute per:

- il trasporto in ambulanza del disabile;
- l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione, ecc.

La detrazione è fruibile anche dal familiare cui il soggetto disabile risulta fiscalmente a carico.

Ai fini della detrazione è necessario presentare e conservare:

- ricevuta fiscale o fattura della spesa intestata al portatore di handicap e/o al familiare che ha sostenuto l'onere di cui risulta a carico;

- certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge n.104/1992 (anche autocertificata dal portatore di handicap con dichiarazione sostitutiva di atto notorio accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore), ovvero certificazione relativa al riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra rilasciata dalla commissione medica; con la Risoluzione 79/E/2016 in caso di grave invalidità o menomazione è sufficiente la certificazione rilasciata ai sensi della Legge 104/1992. Per gli invalidi civili senza accertamento dell'handicap invece l'invalidità o la menomazione devono essere attestate nella certificazione di attribuzione;
 - per i grandi invalidi di guerra e le persone ad essi equiparate, considerati portatori di handicap, non assoggettati agli accertamenti sanitari, è sufficiente la documentazione rilasciata dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici;
 - per le protesi dev'essere presentata e conservata anche la prescrizione del medico, se la fattura è rilasciata da soggetti non esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria; in alternativa, può essere presentata autocertificazione, attestante il motivo per il quale è stata acquistata la protesi;
 - per l'acquisto di farmaci vale la disposizione generica dello scontrino parlante che certifica la spesa.
- Le spese sono detraibili ai righe E1 ed E3, in base alla tipologia, del modello 730.

QUADRO E ONERI E SPESE			
SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 26%			
Spese patologie esenti		SPESE SANITARIE	
E1	SPESE SANITARIE	1	2
		Spese patologie esenti	Rateizzazione (banche)
		,00	,00
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI		
			,00
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'		,00
E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA	Numero rate	,00
E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE		,00
E8	ALTRE SPESE	ved. elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni	,00
		CODICE SPESA	

Spese per gli addetti all'assistenza personale

Le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana (non autosufficienza che deve risultare da certificazione medica), sono detraibili nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a euro 2.100,00, purché il reddito complessivo del contribuente, comprensivo del reddito derivante dalla cedolare secca, non sia superiore a euro 40.000,00.

Sono considerate non autosufficienti le persone che, ad esempio, non sono in grado di assumere alimenti, espletare funzioni fisiologiche o provvedere all'igiene personale; la non autosufficienza deve sempre risultare da certificazione medica e deve essere collegata all'esistenza di una patologia.

La detrazione dall'Irpef spetta anche se la spesa è sostenuta per il familiare non autosufficiente anche non fiscalmente a carico.

L'importo massimo ammesso in detrazione (euro 2.100,00) va riferito al singolo contribuente, a prescindere dal numero di soggetti per i quali la spesa è sostenuta; se più contribuenti hanno sostenuto la spesa, l'importo massimo va suddiviso tra loro.

Per usufruire della detrazione in oggetto è necessario che il contribuente conservi la ricevuta di spesa rilasciata dal soggetto che presta l'assistenza. La ricevuta, debitamente firmata, deve indicare:

- i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto che presta l'assistenza;
- i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
- gli estremi anagrafici ed il codice fiscale del soggetto nei cui confronti viene prestata l'assistenza nel caso in cui sia un familiare del soggetto che effettua il pagamento;
- le informazioni specifiche sulla natura del servizio reso.

Dev'essere prodotta e conservata anche la certificazione medica che attesta la non autosufficienza.

È possibile beneficiare della detrazione anche se le prestazioni di assistenza sono rese da:

- una casa di cura o di riposo (Risoluzione n. 397/E/2008). La documentazione rilasciata dalla casa di riposo deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti all'assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall'istituto ospitante (Circolare n.10/E/2005);
- una **cooperativa di servizi** (Circolare n. 17/E/2006). La documentazione fiscale:

- a) deve essere rilasciata dalla cooperativa che intrattiene il rapporto contrattuale di assistenza;
- b) deve contenere i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, i dati identificativi della cooperativa e la specificazione della natura del servizio reso.

La spesa è detraibile ai rigi E8-E10 con il codice 15 del modello 730.

QUADRO E ONERI E SPESE									
SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 26%									
E1	Spese patologie esenti		SPESE SANITARIE		E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA		Numero rata	
	1	Rateazione (barrare la casella)	2	3		4	5	6	7
E1		.00		.00	E6				.00
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI			.00	E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE			.00
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'			.00	E8	ALTRE SPESE	vedì elenco Codici spesa nella Tabella delle Istruzioni	15	.00
E4	SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'			.00	E9	ALTRE SPESE			.00
E5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA			.00	E10	ALTRE SPESE			.00
E14	SPESE PER CANONI DI LEASING		1	2	3	4	5	6	7
									.00

Contributi versati per gli addetti ai servizi domestici

È possibile usufruire anche della deduzione dal reddito imponibile della spesa sostenuta per i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari, nonché assistenziali di cui sopra. La deduzione è ammessa in capo al datore di lavoro per un importo massimo di euro 1.549,37.

La deduzione compete anche nel caso in cui il servizio domestico o l'assistenza sia effettuata in favore di un familiare, anche non fiscalmente a carico, del datore di lavoro.

Non risulta deducibile il versamento alla CAS.SA.COLF.

Nel modello 730 va compilato il rigo E23.

SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO										
E21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				Contributi per previdenza complementare					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
E21		.00		.00	E27	DEDUCIBILITÀ ORDINARIA	1	2	.00	.00
E22	ASSEGNO AL CONIUGE		1	2	E28	LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE			.00	.00
E23	CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI			.00	E29	FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO			.00	.00
E24	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE			.00	E30	FAMILIARI A CARICO			.00	.00
E25	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITA'			.00	E31	FONDO PENSIONE NEGOZIALE DIPENDENTI PUBBLICI	1	2	3	.00
E26	ALTRI ONERI DEDUCIBILI		1	2						.00

Le agevolazioni per le auto

Per quanto riguarda le agevolazioni per il settore auto, hanno diritto alle agevolazioni i seguenti soggetti:

- non vedenti e sordi; i non vedenti sono classificati con la Legge 138/2011 artt. 2, 3 e 4; per i sordi si deve far riferimento alla Legge 381/1970;
- disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento, in possesso di certificazione di grave handicap (art.3 c.3 della Legge n. 104/1992), certificato con verbale dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap presso l'Asl;
- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, in possesso di certificazione di grave handicap (art.3 c.3 della Legge n. 104/1992), certificato con verbale dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap presso l'Asl;

- disabili con ridotte o impedito capacità motorie (persone che presentano ridotte o impedito capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”).

Solo per quest’ultima categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.

Le agevolazioni che verranno elencate sono riconosciute solamente se i veicoli vengono utilizzati prevalentemente o esclusivamente a beneficio del disabile.

La detrazione compete anche al familiare cui il soggetto disabile risulta fiscalmente a carico.

Per quanto riguarda sia l’acquisto che la riparazione (esclusa l’ordinaria manutenzione) di motocarrozzette e autoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico dei disabili, gli stessi soggetti delle categorie sopracitate hanno diritto ad una detrazione Irpef pari al 19% dell’ammontare (su una spesa massima di acquisto di euro 18.075,99) e all’applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 4% (anziché 22%). Per quanto riguarda invece l’acquisto e la riparazione di caravan viene applicata solo l’agevolazione della detrazione d’imposta del 19%. Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri (minicar) che possono essere guidati senza patente. Detrazione e Iva agevolata competono per un solo veicolo nel corso del quadriennio decorrente dalla data di acquisto.

Il disabile può fruire della detrazione del 19% dell’Irpef per l’acquisto di un nuovo veicolo prima della fine del quadriennio nelle ipotesi in cui il primo veicolo sia stata rubato e non ritrovato, per un importo da calcolare su un ammontare assunto al netto di quanto eventualmente rimborsato dall’assicurazione, ovvero in caso di cancellazione dal PRA.

Per quanto riguarda l’Iva agevolata, è possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione.

La detrazione può essere usufruibile per intero nell’anno di sostenimento della spesa, ovvero in quattro rate annuali di pari importo; in caso di decesso del disabile, l’erede che ne presenta la dichiarazione può detrarre le rate residue in unica soluzione.

Se l’auto viene ceduta prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza tra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle stesse; questa disposizione non viene applicata nel caso in cui il disabile, per le sue mutate condizioni, cede il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.

L’erede può cedere il veicolo ricevuto in eredità dal disabile anche prima di due anni dall’acquisto e in questo caso non è dovuta la differenza dell’imposta.

L’agevolazione dell’Iva ridotta al 4% è prevista anche per l’acquisto del veicolo in leasing, a condizione, però, che il contratto di leasing sia di tipo “traslativo”. In sostanza, è indispensabile che dalle clausole contrattuali emerga la volontà delle parti di trasferire all’utilizzatore la proprietà del veicolo, mediante il riscatto, da esercitarsi al termine della durata della locazione finanziaria.

Si applica l’aliquota Iva ridotta del 4% sull’acquisto di autovetture aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel. Tale agevolazione è applicabile anche:

- alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile;
- all’acquisto contestuale di optional;
- alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.

Sono esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli intestati ad altre persone, società commerciali, cooperative, ecc. (anche se destinati al trasporto dei disabili).

La ditta che vende il veicolo ha l’obbligo di emettere la fattura con l’indicazione della Legge di riferimento (Legge 97/86, 449/97, 342/2000, 388/2000); tale comunicazione dev’essere consegnata all’Agenzia delle entrate entro 30 giorni dalla vendita o dall’importazione.

Per tutti i veicoli fino a qui citati le persone disabili sono esenti anche dal pagamento del bollo (per ottenere l’esenzione rivolgersi all’Ufficio Tributi della propria Regione) e dell’imposta di trascrizione al PRA in occasione di passaggi di proprietà. L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata al disabile sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico.

Per fruire dell’esenzione dal pagamento del bollo, il disabile deve, solo per il primo anno, presentare all’ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista. I documenti vanno

presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento. Una volta riconosciuta, l'esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l'interessato ripresenti l'istanza e invii nuovamente la documentazione. Non è necessario esporre sull'auto alcun avviso o contrassegno da cui emerga che per il mezzo non è dovuto il pagamento del bollo.

La detrazione dall'Irpef compete, nella medesima misura, anche per le spese di riparazione del veicolo, con esclusione della manutenzione ordinaria e per i costi annui ordinari (assicurazione, ecc.). Le spese per le riparazioni possono essere detratte solo se sostenute entro i quattro anni dall'acquisto del veicolo.

Ciò premesso, i verbali con data di revisione successiva al 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge n. 114 del 2014) devono intendersi validi a tutti gli effetti anche dopo il superamento della data prevista per la revisione e fino all'avvenuto completamento dell'iter sanitario della revisione stessa (*Circolare INPS n. 127 del 2016*).

La detrazione spetta anche per l'acquisto di veicoli ibridi, modelli composti da due motori, uno termico e uno elettrico, che lavorano o alternati o combinati a seconda delle esigenze di potenza e di velocità. Per l'acquisto di tali veicoli è possibile beneficiare dell'aliquota IVA ridotta a condizione che la cilindrata del motore termico sia fino a 2000 centimetri cubici, se lo stesso è alimentato a benzina, e a 2800 centimetri cubici, se è alimentato a diesel.

Novità introdotte con la Circolare 8/E/2018

Semplificazioni in materia di certificazioni

L'art. 4 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, nel disciplinare le semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche, prevede che "I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità".

Per effetto di tale disposizione, i nuovi certificati rilasciati dalle commissioni mediche integrate, oltre ad accertare lo stato di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità del soggetto, devono stabilire anche se sono soddisfatti:

- i requisiti richiesti dal Codice della Strada per poter richiedere il contrassegno di parcheggio per disabili. In particolare, i certificati riportano che il soggetto "è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" ai sensi dell'art. 381 del D.P.R. n. 495 del 1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada) qualora ricorrano le condizioni per avere diritto al contrassegno di parcheggio per disabili;*
- i requisiti richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni per l'acquisto di veicoli.*

I medesimi certificati, in ragione del tipo di disabilità riscontrata, riportano, pertanto, che il soggetto è:

- portatore di handicap con ridotte o impedito capacità motorie permanenti (art. 8 della legge n. 449/1997);*
- affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, della legge 388/2000);*
- invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, della legge 388/2000);*
- sordo (art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000);*
- non vedente (art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000). Per non vedente, ai fini delle agevolazioni fiscali, si intende il cieco totale, il cieco parziale e l'ipovedente grave.*

Il certificato rilasciato al disabile è fornito dalle commissioni mediche in due distinte versioni. La prima copia riporta le indicazioni sopra esposte in forma estesa, la seconda, invece, è rilasciata in versione "Omissis" (per motivi di privacy) e indica, nella parte relativa alle agevolazioni fiscali, i soli riferimenti normativi (art. 8 della legge n. 449/1997, art. 30, comma 7, della legge 388/2000, art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000).

Per i certificati emessi ai sensi dell'art. 4 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, la detrazione, quindi, è subordinata all'indicazione nei predetti certificati della norma fiscale di riferimento (in versione estesa o omissis).

Per i verbali privi di tali riferimenti normativi il contribuente, per accedere ai benefici fiscali, dovrà richiedere l'integrazione/rettifica del certificato emesso dalla Commissione medica integrata di cui all'articolo 20, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, salvo che dal certificato medesimo non sia possibile evincere inequivocabilmente la spettanza delle agevolazioni.

Attenzione: L'indicazione che il soggetto "è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta", ai sensi dell'art. 381 del D.P.R. n. 495 del 1992, attesta esclusivamente che lo stesso ha diritto al contrassegno di parcheggio per disabili. Tale attestazione non implica che il soggetto possieda anche i requisiti richiesti per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di veicoli. Tale circostanza, come previsto dall'art. 4 del d.l. n. 5 del 2012, può essere attestata solo dal richiamo alle specifiche norme fiscali.

La legge n. 114 del 2014, art. 25, comma 6 bis, ha stabilito che «nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura».

Adattamento del veicolo

Per il disabile con ridotte o impedito capacità motorie, la detrazione compete per l'adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui soffre. La tipologia di disabilità deve risultare nel certificato rilasciato ai fini del riconoscimento dell'invalidità.

Sono oggetto di tale agevolazione anche le motocarrozzette e gli autoveicoli/motoveicoli ad uso promiscuo o per lo specifico trasporto del soggetto disabile.

Gli interventi devono essere annotati nella carta di circolazione del veicolo; se trattasi di soggetto titolare di patente speciale l'adattamento può riguardare anche il solo cambio automatico o frizione automatica di serie, purché prescritto dalla Commissione medica.

Non sono considerati adattamenti gli allestimenti di accessori c.d. "optional" o l'inserimento di dispositivi in sede di omologazione e montabili su richiesta del cliente.

Anche in questo caso è possibile usufruire dell'applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 4%.

Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite alle seguenti tipologie di veicoli:

autovetture (*)	Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente
autoveicoli per il trasporto promiscuo (*)	Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente
autoveicoli specifici (*)	Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
autocaravan (*) (**)	Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente
motocarrozzette	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria
motoveicoli per trasporto promiscuo	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente
motoveicoli per trasporti specifici	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

(*) per questi veicoli le agevolazioni spettano anche ai non vedenti e ai sordi

(**) per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%

Documentazione necessaria:

- certificazione attestante la condizione di disabilità:
 - per il non vedente e sordo: certificato rilasciato dalla Commissione medica pubblica attestante la condizione;
 - per il disabile psichico o mentale: verbale di accertamento dell'handicap rilasciato dalla Commissione medica dell'Asl che attesta disabilità in base all'art.3 c. 3 della Legge 104/92, ovvero certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento rilasciato dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile (Legge 18/1980 ovvero Legge 508/1988);
 - per il disabile con gravi limitazioni alla deambulazione o pluriamputato: verbale di accertamento dell'handicap rilasciato dalla Commissione medica dell'Asl che attesta disabilità in base all'art.3 c. 3 della Legge 104/92;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio per godere dell'applicazione dell'Iva agevolata al 4% attestante che nel quadriennio precedente non si è acquistato un analogo autoveicolo; per l'acquisto entro il quadriennio deve essere consegnato il certificato di cancellazione rilasciato dal PRA;
- fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi o autocertificazione, in caso di intestazione del veicolo a familiare cui il disabile è fiscalmente a carico;
- fotocopia della patente speciale di guida o del foglio rosa speciale.

L'agevolazione è usufruibile al rigo E4 del modello 730, con l'indicazione del numero della rata in caso di detrazione in quattro rate annuali.

QUADRO E ONERI E SPESE									
SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 26%									
		Spese patologie esenti		SPESE SANITARIE		Numero rate			
E1	SPESE SANITARIE	1		2		E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA		
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI					E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE		
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'					E8	ALTRE SPESE	vedì elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni	
E4	SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'					E9	ALTRE SPESE		
E5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA					E10	ALTRE SPESE		
E14	SPESE PER CANONI DI LEASING								

Le patenti speciali

La patente speciale è il certificato di idoneità rilasciato, a seguito di visita presso un'apposita Commissione Medica Locale, a persone affette da minorazioni anatomiche, funzionali o sensoriali, per la guida di veicoli opportunamente modificati in funzione delle proprie patologie (o di veicoli che comunque presentino caratteristiche costruttive tali da non rendere necessario uno specifico adattamento).

Anche chi è stato colpito da disabilità in un momento successivo al conseguimento della patente, per non perdere la validità della stessa, deve sottoporsi ad apposita visita medica per ottenere il rilascio della patente speciale.

Nel Regolamento di esecuzione del Codice della Strada sono stabiliti i tipi e le caratteristiche specifiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali:

- **A speciale (AS)** per la guida di tutti i motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 tonnellate;
- **B speciale (BS)** per la guida dei motoveicoli, esclusi i motocicli, e degli autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8 tonnellate;
- **C speciale (CS)** per la guida degli autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate ma inferiore a 11,5 tonnellate;
- **D speciale (DS)** per la guida degli autoveicoli il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 16 tonnellate.

Per il conseguimento, rinnovo o revisione della patente speciale, si deve richiedere la prenotazione della visita di idoneità all'ufficio competente della Azienda Usl.

I medici legali addetti possono richiedere eventuali accertamenti specialistici necessari per il giudizio in sede di Commissione Medica Locale.

È comunque sempre consigliabile informarsi preventivamente presso gli uffici della stessa Commissione Medica Locale dove si intende prenotare la visita medica, che può essere anche diversa da quella di residenza, circa gli adempimenti necessari e i documenti da presentare.

Successivamente agli accertamenti medici da parte dell'Asl il candidato dovrà sostenere l'esame di guida, suddiviso in due parti come per le patenti normali: teoria e pratica. Nel caso in cui il disabile sia già titolare di una patente normale, l'esame di guida non deve essere sostenuto: potrà condurre qualsiasi mezzo purché sia provvisto degli adattamenti indicati nel certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione. I collaudi dei mezzi adattati sono effettuati dalla Motorizzazione Civile; solitamente tali pratiche vengono svolte dalle stesse officine che hanno modificato il mezzo.

Superato l'esame, verrà rilasciata la patente di guida speciale, nella quale saranno riportati i codici relativi agli adattamenti prescritti, chiamati codici di specifica.

Nel caso di mutilati e minorati fisici (art. 119, comma 4, lettera a, del CdS) l'accertamento dei requisiti fisici e psichici deve essere fatto esclusivamente da apposite Commissioni Mediche Locali.

Per tutte le patenti, indipendentemente se siano speciali o meno, la Commissione Medica Locale ha inoltre la funzione di accertamento anche in caso di altre malattie e patologie ai fini della validità/durata limitata nel tempo della patente in relazione alla gravità della patologia accertata.

Gli adattamenti di modifica del veicolo vengono indicati nel certificato medico anche tramite codice e subcodici, in base a una classificazione per le categorie delle minorazioni, singole o multiple, predisposta da un Comitato tecnico Ministeriale. Qualora vengano autorizzate protesi o ortesi, la loro efficienza deve essere certificata dal costruttore. Il certificato medico rilasciato dalla Commissione Medica Locale ha validità per sei mesi.

Dopo aver ottenuto il certificato medico o il foglio rosa, si possono preparare gli esami teorici e pratici, con la medesima pratica d'esame delle patenti generiche. Ci si esercita quindi alla guida con qualsiasi veicolo, non necessariamente di proprietà o della scuola guida, a condizione che il veicolo abbia gli adattamenti prescritti dalla Commissione Medica Locale. Per l'esercitazione alla guida non è obbligatorio un veicolo con doppi comandi.

All'atto della prenotazione dell'esame si dovrà consegnare all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile il certificato medico con le prescrizioni affinché possa essere predisposta, per il momento dell'esame, la patente appropriata (in caso di più opzioni si dovrà indicare quella prescelta).

L'esame dovrà essere sostenuto con un veicolo, di proprietà o di terzi, adattato in base alla propria minorazione secondo le prescrizioni della Commissione e con la carta di circolazione previamente aggiornata nei modi d'uso purché a fianco si trovi, in funzione di istruttore, una persona abilitata. Nel corso dell'esame verrà verificata l'idoneità degli adattamenti e la capacità di usarli con destrezza. La patente speciale verrà rilasciata al termine della prova di guida e riporterà gli adattamenti definitivi che devono essere presenti sul veicolo; si potranno guidare solo i veicoli dotati di tali dispositivi.

Per la parte teorica è possibile rivolgersi indifferentemente a qualsiasi autoscuola; ma per l'esercitazione pratica alla guida è consigliabile informarsi preventivamente per verificare la disponibilità di un veicolo con gli specifici adattamenti che sono stati prescritti dalla Commissione Medica Locale.

La validità prevista per la patente speciale è di cinque anni. La Commissione Medica Locale può tuttavia limitarne la durata a periodi inferiori quando esistono patologie in corso. La nuova validità sarà indicata sul certificato medico. Il conducente circolerà quindi con la patente e il certificato medico. Se si è già titolare di patente di guida, la stessa si intende rinnovata con il rilascio del certificato medico. Si riceverà, dopo circa un determinato periodo, il tagliando adesivo di convalida da applicare sulla patente. Nel caso di riclassificazione della patente (ad esempio, da B normale a B speciale) o comunque ogni volta venga rilasciato il foglio rosa, questo ha lo stesso valore del foglio rosa rilasciato la prima volta per il conseguimento della prima patente di guida. Ciò significa che il titolare del foglio rosa (speciale) potrà condurre il proprio veicolo solo con a fianco un istruttore di guida o una persona che ha la patente da oltre dieci anni. Gli uffici della Motorizzazione Civile sono autorizzati a rilasciare, con domanda in carta da bollo dell'interessato, un permesso di guida provvisorio

(art. 37, comma 4, L. 448/1998) fino alla data fissata per la visita medica, previa presentazione della prenotazione presso la Commissione Medica Locale.

Quando sorgono dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici previsti per l'idoneità alla guida, l'Autorità che accerta il deficit ne dà comunicazione all'Ufficio Motorizzazione Civile. Tale ufficio dispone la revisione della patente e invita l'interessato a presentarsi presso la Commissione Medica Locale entro i termini fissati nel provvedimento. Una volta effettuata la visita e ottenuta la certificazione medica, rilasciata dalla Commissione Medica Locale e il cui esito può essere di idoneità/non idoneità o ancora condizionato da prescrizione, questa dovrà essere presentata all'Autorità che ha disposto la revisione.

Iva agevolata al 4% per l'acquisto di altri beni

Oltre a quanto sopra citato, **sono assoggettate all'aliquota Iva agevolata del 4%** le spese sostenute per l'acquisto in favore dei soggetti disabili di:

- protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanente; il soggetto disabile deve presentare idonea documentazione che attesti il carattere permanente della menomazione;
- apparecchi di ortopedia, protesi dentarie, oculistiche;
- apparecchi per facilitare l'audizione dei sordi;
- altri apparecchi che consentono di compensare una deficienza o una infermità, da portare in mano o sulla persona;
- poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo;
- servoscale e altri mezzi simili che consentono il superamento di barriere architettoniche;
- prestazioni di servizi derivanti anche da contratti di appalto che hanno per oggetto la realizzazione di opere per il superamento o l'eliminazione di barriere architettoniche.

Alcune agevolazioni in campo lavorativo

Assunzione

L'assunzione, inserimento e integrazione nel campo del lavoro delle categorie protette è **regolamentata dalla Legge n. 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e relativo regolamento di attuazione DPR n. 333.**

La legge permette ai datori di lavoro privati e pubblici con più di 15 dipendenti, che devono rispettare l'obbligo di assunzione di una quota di lavoratori disabili, di accedere ad agevolazioni economiche e supporti tecnici e consulenziali.

Il Ministero del Lavoro ha precisato che i benefici contributivi possono cumularsi, ma non potranno in ogni caso eccedere il 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

Le agevolazioni sono regolamentate dall'Inps.

Le persone rientranti tra le categorie protette che hanno diritto alle assunzioni obbligatorie sono:

- le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, che comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile;
- gli invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33% accertato dall'Inail;
- i non vedenti o i sordomuti di cui alle leggi n. 38 e 381 del 1970;
- gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima alla ottava categoria del T.U. sulle pensioni di guerra;
- le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ed i loro familiari (legge n.407/ 23.11.98).

Per poter accedere ai benefici della legge n. 68/99, le persone disabili che si trovino in uno stato di disoccupazione, devono iscriversi nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti per il collocamento obbligatorio.

La graduatoria è unica e l'inserimento è fatto tenendo conto degli elementi e dei criteri stabiliti dalle Regioni e dalle Province.

Per i lavoratori disabili assunti in base alla legge 68/99 sono previste le seguenti tutele:

- retribuzione e normativa previste dai contratti di lavoro e dalle leggi in materia;
- il disabile non può essere utilizzato in mansioni non compatibili con il suo stato invalidante;
- in caso di aggravamento delle condizioni di salute o variazione nell'organizzazione del lavoro, il disabile (o il datore di lavoro) può chiedere la verifica della compatibilità delle condizioni di invalidità con la nuova mansione. Inoltre il lavoratore disabile può chiedere se, a causa delle sue menomazioni, possa essere ancora utilizzato presso l'azienda;
- nel caso in cui venga riscontrata l'incompatibilità con la prosecuzione della permanenza in azienda, derivata da aggravamento dell'invalidità o a causa della riorganizzazione produttiva, il disabile ha diritto a una sospensione non retribuita del rapporto di lavoro, sino a che non si trovi una nuova mansione compatibile con lo stato invalidante. In questo periodo di sospensione, il disabile può essere impiegato in tirocinio formativo per apprendere la nuova mansione. La commissione competente per gli accertamenti è quella prevista dall'art. 4 della Legge 104/92, integrata come stabilito dall'art. 1, c. 4 della Legge 68/99;
- i provvedimenti relativi ai passi precedenti sono concordati con il comitato tecnico;
- nel caso di licenziamenti collettivi il datore di lavoro è tenuto a mantenere la percentuale di lavoratori disabili, pena la nullità del licenziamento;
- il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare, entro 10 giorni, l'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro del lavoratore disabile assunto obbligatoriamente.

Permessi lavorativi retribuiti – art.33 della Legge 104/92

Il genitore di figlio gravemente disabile o il lavoratore gravemente disabile o chi assiste un familiare gravemente disabile, ha diritto:

- a non essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo consenso;
- a scegliere la sede di lavoro più vicina al luogo di residenza della persona a cui si presta assistenza, così come stabilito dall'art. 33 c.2 della Legge 104/92.

È d'obbligo che la distanza fra le abitazioni di chi presta assistenza e chi la riceve, nonché il tempo impiegato a percorrerla, sia quello indicato nella circolare n. 128/2003, secondo la quale la distanza ritenuta accettabile è quella che si percorre in un'ora di macchina.

Va precisato che per tutte le tipologie di permessi lavorativi in seguito trattate, con eccezione dei permessi richiesti per assistere figli maggiorenni o parenti, non è richiesta la convivenza.

Per i figli maggiorenni e i parenti, se non vi è convivenza, è necessario assicurare un'assistenza continuativa ed esclusiva.

I permessi spettano per una disabilità ritenuta grave (art.3 c. 3 Legge 104/92):

- alle persone disabili;
- ai genitori, anche adottivi o affidatari, di persona disabile;
- al coniuge della persona disabile, anche in caso di Unione Civile;
- ai parenti e affini entro il 2° del disabile;
- ai parenti e affini entro il terzo grado del disabile, se i genitori e/o il coniuge abbiano compiuti i 65 anni, ovvero siano anch'essi disabili.

Rimangono esclusi:

- i lavoratori a domicilio;
- gli addetti ai servizi domestici;
- gli agricoli a tempo determinato a giornata;
- gli autonomi;
- i parasubordinati.

a- Permessi fino al terzo anno di vita del bambino: la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi o affidatari di minori con handicap in situazione di gravità, cioè ai sensi dell'art. 4 della

Legge 104/92 hanno diritto al prolungamento del periodo di congedo parentale fino a tre anni di età del bambino oppure, in alternativa, a un permesso giornaliero retribuito di due ore fino al compimento del terzo anno di età del bambino.

Permessi dal terzo al diciottesimo anno di vita: i genitori, in alternativa tra di loro, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito accreditato figurativamente.

- b- I genitori (naturali, adottivi o affidatari) di figli maggiorenni hanno diritto alternativamente a tre giorni di permesso retribuito, anche continuativi nel mese e frazionabili in sei mezzeggiornate.
- c- Permessi retribuiti per il lavoratore disabile: il lavoratore affetto da grave disabilità ha diritto in condizione di disabilità in base all'art.3 c.3 della Legge 104/92 riconosciuta da Commissione medica e non ricoverato a tempo pieno:
 - a tre giorni di permesso mensile retribuito, oppure
 - a una o due ore di permesso giornaliero (con orario di lavoro pari o superiore alle sei ore quotidiane) o a un'ora di permesso giornaliero (se l'orario di lavoro è inferiore alle sei ore).

Gli Istituti previdenziali concordano nel concedere la possibilità di variare la tipologia del permesso richiesto da un mese all'altro modificando la richiesta precedente; tale possibilità è prevista anche, in via del tutto eccezionale e se sopravvengono esigenze improvvise e non prevedibili, nell'ambito di uno stesso mese.

- d- Permessi per il lavoratore che assiste parente o affine entro il terzo grado disabile: i permessi previsti, per questa casistica, dalla normativa vigente sono analoghi a quelli previsti per i genitori di figli maggiorenni con grave handicap: tre giorni di permesso retribuito mensile, anche cumulativi o frazionabili in sei mezzeggiornate.

In questo caso non è richiesta la convivenza se il lavoratore che assiste assicura però un'assistenza continuativa ed esclusiva (torniamo di seguito a specificare meglio il significato di questi requisiti). Il permesso mensile di tre giorni può essere usufruito anche da un parente o affine entro il terzo grado del soggetto disabile e anche dal coniuge.

Congedo straordinario – art.42 D. Lgs. 151/2001

Come stabilito nelle Circolari Inps n. 32/2012 e n. 159/2013, **hanno diritto a usufruire del congedo straordinario** i lavoratori dipendenti, secondo il seguente ordine di priorità, che degrada in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di primi:

- per primo il coniuge convivente alla persona disabile, anche in caso di unione civile, in situazione di gravità;
- in assenza del coniuge o in caso di patologie invalidanti a suo carico, il padre o la madre, anche adottivi o affidatari della persona disabile in situazione di gravità;
- in assenza del coniuge e dei genitori o nel caso in cui sia il coniuge che i genitori siano affetti da patologie invalidanti, uno dei figli conviventi della persona disabile in condizione di gravità;
- nel caso manchino coniuge, genitori o figli, ovvero se tali soggetti sono a loro volta colpiti da patologie invalidanti, i fratelli o le sorelle conviventi del disabile in condizione di gravità;
- per ultimi i parenti/affini entro il terzo grado convivente della persona disabile in condizione di gravità.

Il congedo non spetta:

- ai lavoratori a domicilio;
- agli addetti ai servizi domestici;
- agli agricoltori a tempo determinato a giornata;
- agli autonomi;
- ai parasubordinati;
- in caso di contratto part time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale;
- per il periodo in cui la persona disabile in situazione di gravità è ricoverata a tempo pieno;
- nel medesimo periodo in cui si gode del permesso retribuito art.33 Legge 104/92.

Secondo quanto stabilito dalla Circolare Inps 32/2012, al punto 3.3, con il congedo straordinario spettano due anni di assenza dal lavoro indennizzata nella misura della retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, nel limite complessivo tra tutti gli aventi diritto, per ogni persona con disabilità grave (art.3 c.3 della Legge 104/92); non è mai possibile per lo stesso lavoratore fruire del raddoppio del congedo.

Il beneficio è fruibile anche frazionato a giorni interi, purché tra un periodo e l'altro vi sia l'effettiva ripresa dell'attività lavorativa.

La compatibilità tra le due agevolazioni

Come indicato nella Circolare Inps n. 64/2011, al punto 7:

- per il medesimo disabile non è possibile usufruire nelle medesime giornate del congedo straordinario e dei permessi di cui all'art.33 della Legge 104/92; la Circolare Inps n.53/2008 specifica che è possibile usufruire dei due benefici nel medesimo mese, ma in giornate diverse;
- non determina l'interruzione del beneficio il verificarsi per lo stesso di altri eventi che ne giustificano l'astensione dal lavoro (Circolare Inps 64/2001);
- in caso di malattia o maternità l'interruzione del congedo straordinario è giustificata solo se non sono trascorsi più di sessanta giorni dall'inizio della sospensione dal lavoro;
- il congedo parentale e il congedo per la malattia del figlio disabile grave nel medesimo periodo è cumulabile, da parte dell'altro genitore, con il congedo straordinario.